

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 58/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di segnalazione pervenuta all'Ufficio, venivano richieste al contribuente, tramite questionario, notizie riguardanti beni indice di capacità contributiva.

In risposta al questionario il contribuente precisava che nell'anno in oggetto possedeva:

- autovettura diesel potenza fiscale 12 CV dal 03/2003 al 03/2006;
- immobile sito in Seregno via Nazario Sauro, 33

mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale con importo annuale delle rate pari a € 18.000,00.

Sulla base dell'applicazione a tali elementi, l'Ufficio in applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973 e dei coefficienti stabiliti dai DD.MM. 10/09/1992 e 19/11/1992 e provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate 17/05/2005 determinava un reddito complessivo netto di € 68.005,00.

Avverso il predetto accertamento ricorre il contribuente rilevando:

1) l'ufficio non poteva procedere ad accertare il reddito sintetico attribuibile al contribuente in quanto non sussistevano i presupposti di cui al citato art. 38, comma 4; inoltre l'Ufficio non ha instaurato il contraddittorio, né la motivazione dell'accertamento può essere considerata esaustiva essendo del tutto generica;

2) nel merito parte ricorrente rileva di avere avuto una disponibilità finanziaria per € 345.468,00 accumulata negli anni precedenti dalla quale, pur deducendo l'acquisto di immobile e di autovettura effettuati in precedenza determinava un saldo attivo di € 292.468,00, oltre un saldo attivo disponibile del coniuge di € 150.024,00.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 21/06/2010 si costituiva l'Ufficio rilevando che al contribuente era stato inviato invito a comparire per il giorno 23/03/2010, ma il contribuente non si presentava.

Nel merito l'ufficio rileva che parte ricorrente non documenta la esistenza di correlazione tra le somme possedute derivanti da disinvestimenti e la capacità contributiva nell'anno accertato in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso. Rileva inoltre che nell'estratto di conto corrente prodotto compaiono versamenti in contanti di somme rilevanti e di assegni bancari. Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva, in ordine alla carenza di motivazione, che nell'avviso di accertamento vengono compiutamente indicati gli elementi, forniti dal ricorrente, in base ai quali ha ritenuto non congruo il reddito dichiarato. Viene altresì indicato il metodo utilizzato per la determinazione del maggior reddito.

Tali elementi hanno consentito al contribuente di adeguatamente difendersi.

In ordine alla mancanza di un contraddittorio prima della emissione dell'avviso di accertamento, si rileva che tale avviso non è fondato sulla applicazione degli studi di settore pertanto non vi era alcun obbligo da parte dell'Ufficio di instaurare un preventivo contraddittorio. Per tale fatto il contribuente era legittimato, in sede contenziosa, a produrre tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria a dimostrare le proprie eccezioni.

Parte ricorrente rileva di avere avuto da tempo una disponibilità finanziaria che giustifica la capacità contributiva derivante dagli elementi indice contenuti nell'accertamento tuttavia la documentazione prodotta non può essere ritenuta idonea a dimostrare quanto affermato vuoi perché le disponibilità sembrano risalire anni anteriori, e di molto, all'anno oggetto di accertamento o, nel caso di una vendita, successivi all'anno qui considerato.

Ritiene questa Commissione che non sia sufficiente avere un patrimonio consistente, ma occorre anche dimostrare attraverso documentazione bancaria o di altro tipo, che tale patrimonio, nel corso dell'anno in oggetto sia stato utilizzato per le necessità del contribuente. Si rileva ancora che a fronte di precise contestazioni dell'Ufficio riguardante versamenti effettuati sul conto di parte ricorrente non viene fornita alcuna giustificazione idonea. Per quanto sopra il ricorso non può essere accolto.

In considerazione della natura della questione trattata, fondata su valutazioni derivanti dalla applicazione di coefficienti di redditività, si ritiene esistano giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.